

Reg. Sent. 1866/2024

n. 1492/2024 R.G. Tribunale

n. 5572/2023 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - Dott.ssa Anna FORTIERI - alla pubblica udienza del giorno 09 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. (...) nato in (...) il (...), e residente in (...) e residente in (..) alla Via (...), dichiarato irreperibile con provvedimento del PM del 26/03/2024,

Assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. (...) del foro di Pescara

2. (...) nata in (...) il (...), residente in (...), alla Via (...), ivi dichiaratamente domiciliato,

Assistito e difeso d'ufficio dall'avv. (...) del foro di Pescara

3. (...), nata a (...) il (...), residente in (...) alla Via (...), con domicilio eletto presso il proprio difensore di fiducia avv. (...) assistita e difesa di fiducia dall'avv. (...)

Assistita e difesa di fiducia dall'avv. (...) del foro di Roma

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 99, 110 e 640 c.p. perchè, contattando telefonicamente (...) dall'utenza mobile n. (...), intestata a (...), mediante artifici e raggiri consistiti nel rappresentargli falsamente di essere interessati all'acquisto del ciclomotore messo in vendita dal predetto al prezzo di € 1.600,00 sul sito Subito.it, inducendolo a recarsi presso uno sportello automatico delle Poste per il ritiro della somma, guidandolo telefonicamente per l'esecuzione delle materiali operazioni di incasso, richiedendogli di abbinare per n. 2 operazioni la cifra di Euro 250,00 alla carta N. (...) intestata a (...), e di abbinare per n. 1

operazione la cifra di € 149,14 alla carta N. (...), intestata a (...), inducendo così in errore il predetto (...) sulle operazioni effettivamente eseguite, in realtà tali da risolversi materialmente in operazioni di passaggio di denaro e conseguenti accreditamenti, per una somma complessiva di € 649,14, si procuravano l'ingiusto profitto consistente nella materiale disponibilità della citata somma di denaro con pari danno patrimoniale per la p.o. che subiva una corrispondente perdita patrimoniale per l'accreditamento della citata somma. Con recidiva reiterata e infraquinquennale per (...).

In Tocco da Casauria, il 12.08.2023

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero. nella persona del Dott. Roberto Santoro:
- avv. (...), difensore d'ufficio degli imputati (...) e (...);
- avv. (...) per delega orale dell'avv. (...), difensore di fiducia dell'imputata (...).

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 30/05/2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio per l'udienza predibattimentale (...), (...) e (...) per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 09/12/2024, preso atto dell'irreperibilità dell'imputato (...) e dichiarata l'assenza delle imputate (...) e (...), il Giudice ha invitato le parti a concludere anche in ordine al profilo della sussistenza della condizione di procedibilità e ha pronunciato, pertanto, sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., come da dispositivo e motivazione contestuale di cui ha dato lettura in aula.

La qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 640 c.p. fa sì che la perseguibilità dello stesso avrebbe richiesto la presenza della querela di parte, invece, mancante.

La querela è un atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui espressa manifestazione di volontà, la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale con riguardo ad alcuni fatti criminosi.

A differenza della denuncia, che contiene una mera "notizia criminis", la querela non può limitarsi ad una mera esposizione dei fatti, ma (indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica) deve esprimere la volontà che si proceda nei confronti del responsabile.

Al contrario, è presente agli atti del fascicolo una mera denuncia.

Dal "verbale di ricezione denuncia orale" risulta che la persona offesa, (...), il 19/08/2023 si rivolgeva alla Stazione dei Carabinieri di Tocco Da Casauria per riferire loro che il giorno 12/08/2023 era stato vittima di una truffa poichè, seguendo le direttive telefoniche - poi rivelatisi artifici e raggiri - di un fantomatico acquirente intenzionato all'acquisto del ciclomotore posto in vendita sul sito "Subito.it" dall'account di suo figlio, versava sulla carta Postepay indicatagli dall'interlocutore una somma complessiva di € 649,14, subendo pertanto una perdita patrimoniale di pari importo.

Il verbale non contiene un'espressa richiesta di punizione.

Se è vero che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, è anche vero che, perchè a una denuncia possa essere attribuito contenuto di querela, l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti denunciati deve emergere inequivocamente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento. Nessuna di tali situazioni si è verificata nel caso di specie. Non la prima, perchè la denuncia non contiene alcuna istanza di punizione; non la seconda, perchè il decreto di citazione a giudizio è stato notificato alla persona offesa il 20/08/2024 ed ella, pur presente in udienza, non ha inteso costituirsi parte civile.

A ciò deve aggiungersi che la denuncia in atti non contiene nessuna delle "formule sacramentali" tipiche dell'istanza di punizione e non contiene neppure una generica richiesta di intervento della Autorità Giudiziaria.

In difetto di valida querela, l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata.

Pertanto, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascrittogli per difetto di querela.

P.Q.M.

Letto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di (...), (...) e (...) in ordine al reato a loro ascritto perchè l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata per difetto di querela.

Pescara. 09 dicembre 2024

Il Giudice